



COMUNE DI LENTINI

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 102 data 05 AGO 2022

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL COMUNE DI VIZZINI (CT) PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI N.1 DIPENDENTE DEL COMUNE DI LENTINI AI SENSI DELL'EX ART.14 CCNL 22.01.2004 PER IL PERIODO DECORRENTE DALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE AL 31/12/2022

L'anno duemilaventidue il giorno cinque del mese di agosto alle ore 16,12 e segg., nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Sigg.

1. LO FARO Rosario
2. LA FERLA Cirino
3. PUPILLO Vincenzo
4. CUNSOLO Maria
5. STUTO Cristina
6. CARDILLO Carlo

P	A	
X	♦	Sindaco
♦	X	Assessore
X	♦	Assessore
X	♦	Assessore
♦	X	Assessore
X	♦	Assessore
X	♦	Assessore
4	2	

Assiste il ^{VICE} Segretario Generale, DOTT. SALVATORE SARPÌ... Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91 e successive modificazioni;
Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (1)

- aggiunte/integrazioni (1) ..

(1) modifiche/sostituzioni

(1)

(2) con separata unanime votazione; potendo derivare all'Ente danno nel ritardo della relativa esecuzione, stante l'urgenza, dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 44/91.(1)

(3) con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art 12, comma 2° della L.R. 44/91.

(1)

Segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non deliberate. B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorché l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL COMUNE DI VIZZINI (CT) PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI N.1 DIPENDENTE DEL COMUNE DI LENTINI AI SENSI DELL'EX ART.14 CCNL 22.01.2004 PER IL PERIODO DECORRENTE DALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE AL 31/12/2022

Proponente:

Redigente:
C. Lombardo

PREMESSO che con nota del 27/07/2022 (acquisita al prot. n. 17822 del 28/07/2022) il Comune di Vizzini ha chiesto al Comune di Lentini la possibilità di utilizzare per ore 18 settimanali mediante l'istituto dello scavalco condiviso ai sensi dell'art.14 del CCNL 2004, il Dottor Battiato Giuseppe;

RILEVATO che l'art 14 CCNL del 22.01.2004 comma 1 testualmente recita:

"Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione".

CONSIDERATO di procedere all'attivazione di una convenzione, anche al fine di conseguire una economica gestione delle risorse come disciplinato dall'art.14 CCNL del 22.01.2004, che prevede che gli Enti Locali, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti del comparto delle Regioni ed AA.LL., per periodi predeterminati e per una parte di tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza.

Vista la disponibilità all'utilizzo presso il Comune di Vizzini per n.18 ore settimanali, espressa dal dipendente Dott. Battiato Giuseppe con pec del 02/08/2022 prot.n. 18089.

RITENUTO opportuno approvare lo schema di convenzione tra i Comuni di Vizzini (CT) ed il Comune di Lentini al fine di definire tempi, modalità e obblighi inerenti all'utilizzazione a tempo parziale del dipendente in parola ai sensi dell'art.14 CCNL del 22.01.2004.

VISTO l'allegato schema di convenzione composto da n.8 articoli.

DATO atto che la prestazione resa dal lavoratore ai sensi dell'art.14 CCNL 22.01.2004 consiste nella prestazione a tempo parziale per n.18 (diciotto) ore settimanali e che le restanti ore saranno svolte nel Comune di Lentini sino al raggiungimento del limite di orario contrattualmente previsto.

DATO ATTO CHE:

- Con Deliberazione G.C. n.149 del 22 dicembre 2014, l'Amministrazione Comunale ha avviato la procedura di dissesto di cui all'art.244 del D.lgs 267/2000;

- Con Deliberazione C.C. n.1 del 16 gennaio 2015, il Comune di Lentini è stato dichiarato Ente finanziariamente dissestato ai sensi dell'art.246 del D.lgs. n.267/2000;
- Con Deliberazione G.C. n.76 del 16/07/2021 è stata adottata una nuova ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato per gli anni 2014-2018 Art.259 del D.Lgs 267/2000.

RITENUTO, per le motivazioni su esposte, di poter accogliere la richiesta del Comune di Vizzini (CT) relativamente all'autorizzazione per l'utilizzo in convenzione ai sensi dell'art.14 del CCNL 22/01/2004 per il periodo intercorrente dalla data di sottoscrizione della Convenzione e il 31 dicembre 2022 e per n.18 ore settimanali del dipendente Dottor Battiato Giuseppe, cat. D6.

DATO ATTO che le competenze stipendiali, spettanti al dipendente, comprensive degli oneri previdenziali e assistenziali di competenza del datore di lavoro e le ritenute di legge, salvo il salario accessorio, saranno corrisposte dal Comune di Lentini in via di anticipazione e che il Comune di Vizzini rimborserà quanto anticipato in misura proporzionale alla prestazione di n.18 ore settimanali, mentre il trattamento economico accessorio sarà corrisposto direttamente dall'ente utilizzatore;

DATO ATTO dell'assenza del conflitto di interessi ex art.6 bis della l. 241/1990, come introdotto dalla l. 190/2012 e come previsto dal Piano Anticorruzione dell'Ente;

VISTI:

- il D.Lgs. n.267/2000;
- il CCNL sottoscritto in data 21/05/2018
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Tutto ciò premesso, alla Giunta Comunale

PROPONE

Autorizzare l'utilizzo a tempo parziale per n.18 ore settimanali del dipendente del Comune di Lentini Dottor Giuseppe Battiato presso il Comune di Vizzini ai sensi dell'art.14 CCNL del 22.01.2004 per il periodo intercorrente dalla data di sottoscrizione della Convenzione al 31 dicembre 2022.

Approvare l'allegato schema di convenzione tra i Comuni di Lentini e Vizzini avente per oggetto "Convenzione per l'utilizzo a tempo parziale di personale ai sensi dell'art.14 CCNL 22.01.2004 dalla data della sottoscrizione della Convenzione al 31 dicembre 2022 e per n.18 ore settimanali allo scopo di favorire una collaborazione fra enti perseguendo i principi dell'economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

Trasmettere il presente provvedimento al Comune di Vizzini (CT) e al dipendente interessato.

SCHEMA CONVENZIONE PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE ART. 14 CCNL 22.01.2004

Premesso che:

- l'art 14 CCNL del 22.01.2004 comma 1 testualmente recita:

"Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione";

- è intenzione dell'Amministrazione Comunale di Vizzini (CT) di avvalersi di personale dipendente di altro ente per un periodo predeterminato e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo secondo le modalità di cui all'art. 14 del CCNL del 22.01.2004;

- presso il Comune di Lentini il Dottor Battiato Giuseppe è dipendente a tempo indeterminato ed a tempo pieno Cat.D, pos. ec. "6";

-è intendimento del Comune di Lentini consentire al Comune di Vizzini (CT) l'utilizzo a tempo parziale ex art 14 del CCNL 22.01.2004 del predetto dipendente per n.18 ore settimanali fino al 31 dicembre 2022;

TUTTO CIO' PREMESSO

tra il **Comune di Lentini**, rappresentato da

e

il **Comune di Vizzini** , rappresentato da

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - DISCIPLINA DELLA CONVENZIONE

Ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22.01.2004 i Comuni di Lentini (SR) e il Comune di Vizzini (CT) si convenzionano per l'utilizzo del dipendente Dottor Battiato Giuseppe per una parte del tempo di lavoro d'obbligo ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22.01.2004.

ART. 2 - SCOPO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha lo scopo per entrambi i Comuni interessati di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, e pertanto è finalizzata a consentire che il Comune di Lentini consenta l'utilizzo di proprio personale al Comune di Vizzini , ed al Comune Vizzini l'utilizzo a tempo parziale del personale suddetto - ai sensi dell'art. 14 CCNL del 22.012004 - per periodo predeterminato e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo.

ART. 3 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Ai fini della presente convenzione il Comune di Lentini viene individuato come capo convenzione.

ART. 4 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione viene stipulata tra i Comuni di Lentini ed il Comune di Vizzini per l'utilizzo a tempo parziale del personale ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22.01.2004 definendo tra l'altro il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore.

A tal fine il Comune di Lentini autorizza il proprio dipendente Dottor Battiato a svolgere la propria attività presso il Comune Vizzini, secondo le seguenti modalità:

per n. 18 ore settimanali da svolgere nelle giornate di lunedì e mercoledì, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e fino al 31 dicembre 2022 restando inteso che le rimanenti 18 ore settimanali dovranno essere svolte presso il Comune di Lentini.

ART. 5 - OBBLIGHI DEL COMUNE DI LENTINI

Il Comune di Vizzini con l'utilizzo del dipendente Dott. Battiato si impegna a rimborsare con cadenza trimestrale al Comune di Lentini le somme pari agli oneri diretti e riflessi del trattamento economico fondamentale, accessorio (se dovuto) e delle indennità ad personam del dipendente interessato, proporzionalmente alle ore settimanali di utilizzo.

ART. 6 TRATTAMENTO ECONOMICO E RAPPORTI FINANZIARI

Il trattamento economico spettante al dipendente è quello stabilito nel contratto individuale di lavoro sottoscritto con il Comune di **Lentini**

ART. 7 POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Al medesimo dipendente, nel caso di assegnazione di incarico di *posizione organizzativa* attraverso autonomo decreto di nomina da parte del Comune di Vizzini, potrà essere riconosciuta una retribuzione di posizione e di risultato, aggiuntiva del trattamento economico tabellare dovuto in relazione all'impiego a tempo parziale, nei limiti di quanto previsto dall'art. 14 del suddetto CCNL

ART. 8 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata limitata fino al 31 dicembre 2022 e decorrente dalla data della sottoscrizione della presente convenzione. La convenzione non è tacitamente rinnovabile.

ART. 9 - RECESSO O SCIoglIMENTO ANTICIPATO DELLA CONVENZIONE

Prima della scadenza della convenzione prevista dall'art. 8, ciascun Ente, anche su richiesta del dipendente, ha facoltà di recesso, con un preavviso di almeno 60 giorni, salvo diversi accordi tra le parti.

ART. 10 - FERIE E CONGEDI

Le ferie ed i congedi spettanti al dipendente saranno richiesti al Comune capo convenzione. Rimane a carico del dipendente informare anche il Comune di Vizzini qualora coinvolto in base all'articolazione della presenza in servizio.

ART. 11 CONTROVERSIE

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

ART. 12 NORME FINALI

Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di Lentini

Comune di Vizzini

PARERI

allegati alla proposta di Delibera n.33 del 03/08/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL COMUNE DI VIZZINI (CT) PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI N.1 DIPENDENTE DEL COMUNE DI LENTINI AI SENSI DELL'EX ART.14 CCNL 22.01.2004 PER IL PERIODO DECORRENTE DALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE AL 31/12/2022

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Coordinatore del 1° Settore in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000 rilascia

PARERE FAVOREVOLE

Il Coordinatore del 1° Settore

Firmato digitalmente da

FRANCESCA APARO

C = IT

Data e ora della firma: 03/08/2022 08:44:30

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e del relativo regolamento comunale dei controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Firmato digitalmente da

SALVATORE SARPI

SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M1000
C = IT

Data e ora della firma: 04/08/2022 10:39:20

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

L'ASSESSORE ANZIANO

[Handwritten signature]

IL SINDACO

[Handwritten signature]



IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]

È copia conforme per uso amministrativo

IL SEGRETARIO GENERALE

Li,

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficiocon prot. n.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

Li,

Si attesta che il presente atto, ai sensi dell'art.32, comma 5, della L.69/2009 e s.m.i. è stato pubblicato all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune

www.comune.lentini.sr.it al n. in data **05 AGO 2022**

e che avverso il presente atto, nel periodo dal **05 AGO 2022** al **20 AGO 2022**, non sono pervenuti reclami e/o opposizioni.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO

Li,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Responsabile del servizio protocollo, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune www.comune.lentini.sr.it dal **05 AGO 2022** al **20 AGO 2022** a norma dell'art. 197 del vigente O.EE.LL. e che contro la stessa – non – sono stati presentati reclami.

IL SEGRETARIO GENERALE

Li,

La presente delibera è divenuta esecutiva in data **05 AGO 2022** ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. n.44/91

Li **05 AGO 2022**



IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]